

STATUTO ASSOCIAZIONE DEFAULT

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione non riconosciuta, di carattere culturale, denominata "Default", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli art. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede legale a Venezia, [REDACTED] 30173, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2

FINALITA'

L'associazione Default ha come scopo principale la promozione del diritto alla libertà d'espressione in tutte le sue forme, attraverso la diffusione e il sostegno della ricerca artistica sperimentale contemporanea che utilizza codici non predefiniti. Inoltre, l'associazione si impegna nel recupero e nella riqualificazione dell'ambiente urbano, promuovendo nuove modalità di fruizione di luoghi, spazi e istituzioni.

Default si basa sull'idea che l'arte non debba essere più considerata un oggetto, ma un insieme di discorsi, tesi, teorie e strategie.

L'associazione opera attraverso l'organizzazione di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, live set, festival, happening, workshop, talk, performance, radio, installazioni, azioni urbane, corsi di formazione, mercatini di autoproduzione e altro ancora.

L'associazione può svolgere queste attività direttamente (tramite i suoi soci o altri soggetti ad essa riconducibili) o in collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo o nazionalità. La sua attività è rivolta a tutti indipendentemente da età, estrazioni sociali e genere.

L'associazione ha l'obiettivo di organizzare e diffondere le sue attività, sia in Italia che all'estero, in spazi fisici e virtuali.

Articolo 3

CARATTERE E TIPOLOGIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per ammortamento impianti, per svolgere l'attività associativa, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Articolo 4

SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Tutti i cittadini possono aderire all'Associazione senza alcuna discriminazione di genere; i Soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Sociali al momento dell'ammissione. La qualifica di Socio consente l'accesso alla sede sociale e alle eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che condividono gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a contribuire alla loro realizzazione.

Per diventare Socio è necessario presentare una domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, e dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

All'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci volontari;
- Soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad esempio la quota annuale di iscrizione o i contributi periodici in funzione della partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, contribuendo così al finanziamento vitale delle stesse;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, inclusi eventuali versamenti di quote e contributi associativi straordinari per integrare la cassa sociale.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- morosità nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- arrecano danni morali o materiali all'Associazione in qualsiasi modo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso, ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno essere riammessi dietro domanda pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione sarà comunque deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 5

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- i contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge come previsto dal comma 8 lettera a dell'art. 148 del TUIR.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 6

RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione come previsto dal comma 8 lettera d - art. 148 del TUIR.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 7

ASSEMBLEA

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie, straordinarie e possono essere svolte sia in forma fisica che virtuale. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni volta che se ne ritiene la necessità per deliberare sui seguenti punti:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- eleggere la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso minimo di 7 giorni mediante affissione di un avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati come previsto dal comma 8 lettera e- art. 148 del TUIR.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'articolo 7 stabilisce le regole per la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee dei Soci, che possono essere ordinarie, straordinarie e sia fisiche che virtuali. L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni volta che se ne reputa la necessità per la delibera di quanto sotto esposto. In particolare, l'Assemblea Ordinaria ha il compito di approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, eleggere il Consiglio Direttivo, procedere alla nomina delle Cariche Sociali, eleggere la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni, approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo, approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 7 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati, come previsto dal comma 8 lettera e- art. 148 del TUIR.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte in cui il Consiglio lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita con la presenza di più della metà dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci

presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti. In questo caso, l'Associazione è costretta a cessare poiché viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni o nuove disposizioni legislative in materia, come previsto dal comma 8 lettera.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione o dall'Assemblea dei Soci che nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in relazione all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al Consiglio è riconosciuto il diritto di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora necessario, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Tali responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della

conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Spetta al Presidente la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, nonché la gestione di Conti Correnti, anche a firma singola. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 09

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR.

Articolo 10


DISPOSIZIONI FINALI

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti. Per qualsiasi controversia che sorga in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in

Venezia (VE) il 25/07/2023:

Presidente: Elisa Barbieri



Vice Presidente: Enrico Antonello

